



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032
P. IVA 02266460035
Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352
Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO
PEC: sozzago@cert.ruparpiemonte.it
E mail: info@comune.sozzago.no.it
www.comune.sozzago.no.it
Per informazioni: ARCH. SIMONA ANTICHINI

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal Sig. **BIANCHI Alessandro**, residente in Via Cascina Bianchi, n. 1, Sozzago (C.F. fiscale BNCLSN71T20F952V), in qualità di titolare dell' **AZIENDA AGRICOLA BIANCHI ALESSANDRO**, con sede in Via Cascina Bianchi, n. 1, Sozzago (Partita IVA 01569320037) in data 10/10/2017, registrata al protocollo generale in data 10/10/2017, con il n. 3242/2017, nonché al registro pubblico delle domande di Permesso di Costruire con il n. 27, intesa ad ottenere il Permesso di Costruire per la **COSTRUZIONE NUOVO DEPOSITO ED ESSICATOIO** sull'immobile avente destinazione **agricola** in questo Comune, in Via Cascina Bianchi, n. 1, identificato al catasto Terreni foglio 3, numero 165, 166, 87, 90;

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi a firma dell'Arch. **BRICCO Mauro**, nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta,

Visto il P.R.G.C. vigente;

Visto il titolo che legittima la richiesta costituito da successione e relativa visura catastale;

Vista la relazione tecnica di asseverazione resa dall'Arch. Bricco Mauro ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Testo Unico dell'Edilizia e s.m. allegata all'istanza e depositata agli atti;

Visto il parere favorevole espresso in data 14/11/2017 dalla Commissione Edilizia.;

Visto la relazione geologica-geotecnica redatta dal Dott. Geol. Anna Maria Ferrari del 27 aprile 2017, depositata agli atti;

Visto l'atto d'impegno ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 per gli interventi edificatori in aree agricole, Rep. n. 13842 e N. 10065 di raccolta, sottoscritto in data 07 dicembre 2017;

Viste le deliberazioni consiliari n. 64 del 1982 e n. 91 del 1988 con le quali sono state stabilite l'incidenza e la modalità di applicazione del Contributo di Costruzione a norma di deliberazioni del Consiglio Regionale e in applicazione degli art. 5 e 10 della Legge 28-01-1977 n. 10 e dell'art. 52 della Legge Regionale 05-12-1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la vigente deliberazione della giunta comunale, con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo al costo di costruzione in applicazione di deliberazioni del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-01-1977 n. 10 e dell'art. 52 della Legge Regionale 05-12-1977 n. 56 e s.m.i.;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e s.m.i.;

RILASCIA PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 1 (Oggetto del Permesso di Costruire)

all' **AZIENDA AGRICOLA BIANCHI ALESSANDRO** con sede in Via Cascina Bianchi, n. 1, Sozzago (Partita IVA 01569320037)

è dato Permesso di Costruire alle condizioni appresso indicate e salvo i diritti dei terzi, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto costituito dagli elaborati depositagli atti di seguito elencati:

BNCLSN71T20F952V-04102017-0837.130_0.Tav. 1.pdf
BNCLSN71T20F952V-04102017-0837.130_1.Tav. 2.pdf
BNCLSN71T20F952V-04102017-0837.130_2.Tav. 3.pdf
BNCLSN71T20F952V-04102017-0837.0880_3.Estratto PRG.pdf
BNCLSN71T20F952V-04102017-0837.0880_4.Estratto catastale.pdf
BNCLSN71T20F952V-04102017-0837.0880_5.RAI.pdf

Art. 2 (Trasferibilità del Permesso di Costruire)

Il presente Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

Art. 3 (Partecipazione agli oneri dell'intervento)

Dato atto che il presente Permesso di Costruire ha per oggetto la **COSTRUZIONE NUOVO DEPOSITO ED ESSICATOIO** il contributo di costruzione è determinato in € **3.664,00** relativo ai soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stato versato il **03/01/2018** prov. n.892;

I contributi di cui al presente articolo sono stati versati con le seguenti modalità e garanzie: presso la tesoreria comunale prima del rilascio del Permesso stesso.

Art. 4 (Adempimenti preliminari del concessionario)

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà:

- a) comunicare all'Ufficio tecnico comunale i nominativi del costruttore e del direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;
- b) richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 56, lett. a), Legge Regionale 05-12-1977 n 56, per erigere manufatti che implicino l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a mt. 0,70x1,00, chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
 - nome e cognome o ragione sociale del Titolare del Permesso di Costruire;
 - nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
 - ditta/e esecutrice dei lavori;
 - data e numero del Permesso di Costruire;
 - natura dell'intervento previsto;
 - data di inizio dei lavori;
- d) richiedere, con apposita istanza, l'approvazione del tracciamento delle linee di ciglio e delle linee planimetriche ed altimetriche stradali. Dell'avvenuto sopralluogo verrà redatto apposito verbale contenente l'indicazione del tracciamento suddetto, che verrà consegnato in copia dal tecnico del Comune al concessionario.

- e) notificare copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
- f) depositare copia del presente Permesso di Costruire e relativi allegati, nel cantiere di lavoro e presentarlo ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori;
- g) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 05-11-1971 n 1086 e dall'art.83 del D.P.R. 380/2001, prima dell'inizio delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato.

Art. 5 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

- I lavori dovranno essere iniziati **entro 1 anno dalla data di notifica del presente Permesso di Costruire**;
- I lavori dovranno essere **ultimati entro 3 anni dalla data di inizio lavori**;
- L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso stesso;
- **Le date dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal concessionario all'Ufficio Tecnico Comunale**;
- L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il Permesso di Costruire fosse in contrasto, comporta decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio;
- Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato il concessionario deve richiedere un nuovo permesso per la parte non ultimata;

Art. 6 (Prescrizioni per il completamento dei lavori)

Il concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- presentare la SCIA di attestazione di Agibilità ai sensi della normativa vigente, prima di occupare il fabbricato con persone o cose.

Art. 8 (Prescrizioni particolari)

Il concessionario dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- **DOVRA' ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO DALLA RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA DEPOSITA AGLI ATTI.**

Sozzago, li 29.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to digitalmente
(geom. Massimo Salmistraro)